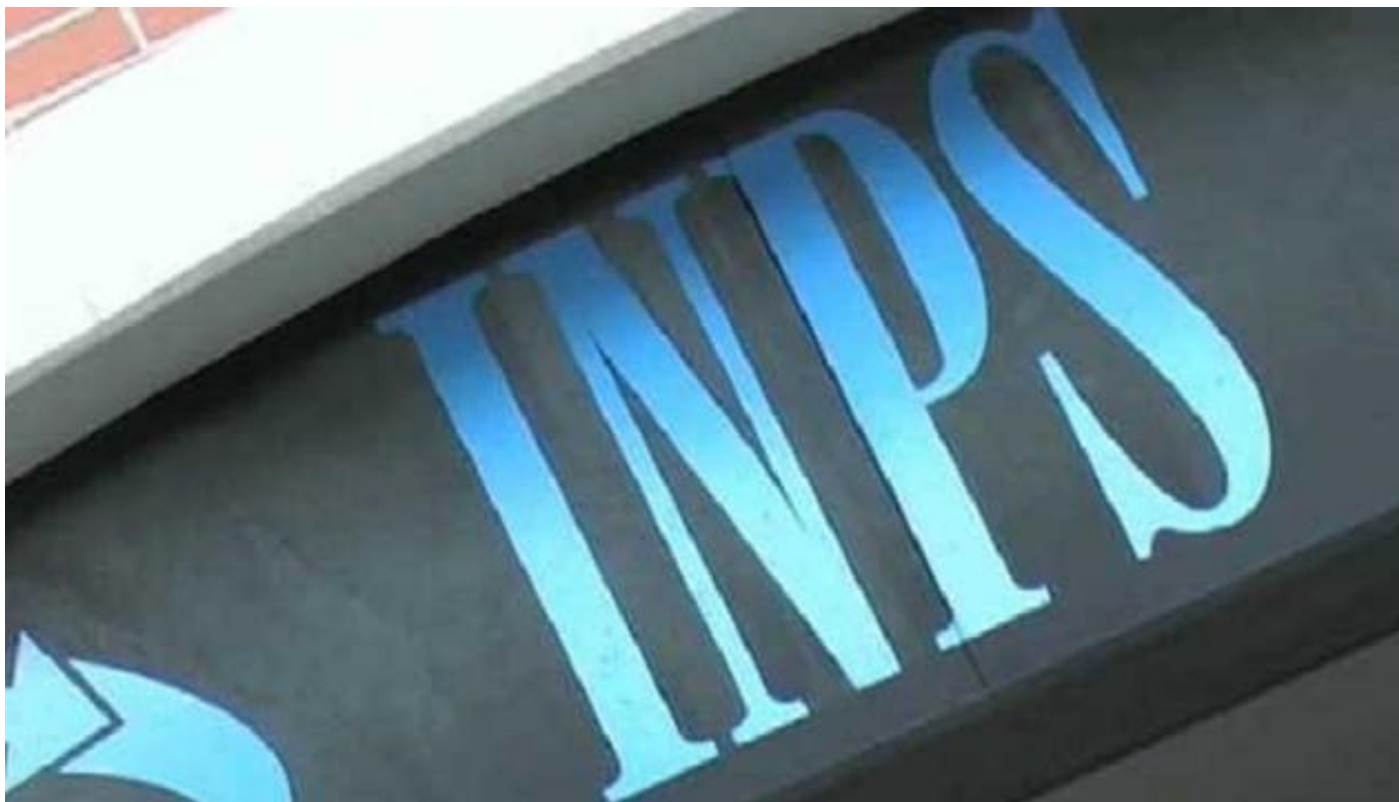




(<https://www.laleggepertutti.it>)

Sentenza Cassazione Civile n. 9304 del 03/04/2019



Cassazione civile sez. VI, 03/04/2019, (ud. 11/01/2019, dep. 03/04/2019), n.9304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



(<https://www.laleggepertutti.it>)

SEZIONE SESTA CIVILE

PUBBLICITÀ

Sfida o
opportunità?

[Leggi il nostro eBook →](#)



**Le paghe viste da una nuova
prospettiva.**

ADP - Sponsored

[Leggi Ora](#)

Le paghe viste
da una nuova
prospettiva.

[Leggi il nostro eBook →](#)

**Le paghe viste da una nuova
prospettiva.**

ADP - Sponsored

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –



Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
(<https://www.laleggepertutti.it>)

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13814-2018 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DON GIOVANNI

MINZONI 9, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO LUPONIO, che lo

rappresenta e difende;

(AMMESSO P.S.S. 7/5/2018 CON DELIBERA CONS. ORD. AVV. ANCONA).

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA (OMISSIS) SEZIONE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 720/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA,



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

depositata il 10/05/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
(<https://www.laleggepertutti.it>)

partecipata del 11/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Z.A. impugnava il provvedimento con cui il Tribunale di Ancona respingeva la propria domanda di protezione internazionale.

2. – Il successivo gravame era rigettato dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 10 maggio 2007.

3. – Z.A. ricorre ora per cassazione con una impugnazione articolata in quattro motivi. Il Ministero dell'interno, intimato,  ha svolto difese.

LA LEGGE PER TUTTI
L'AVVOCATO PER TUTTI




Diritto

(<https://www.laleggepertutti.it>)

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Viene rilevato che l'opposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, attribuisce all'autorità giudiziaria adita l'onere di integrale riesame della domanda proposta alla commissione territoriale per la protezione internazionale, in modo che il giudizio non sia circoscritto ai singoli motivi di opposizione.

Il motivo è inammissibile.

In disparte il rilievo per cui nella nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla "motivazione" della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; C

Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054), la censura risulta articolata in modo non intellegibile, giacchè l'istante nemmeno indica i passaggi argomentativi della pronuncia che sarebbero affetti dalla denunciata carenza motivazionale.

2. – Il secondo motivo lamenta ~~violazione ed errata applicazione~~ di norme di diritto. Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia mancato di riconoscere la protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, basandosi su una circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo del gennaio 2014 “senza prendere in considerazione lo stato di conflitto in Pakistan”.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso non indica nemmeno, in modo sufficientemente chiaro, quale sia la disposizione di legge di cui è lamentata la violazione o errata applicazione e si risolve in una censura dell'apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito. Va ricordato, al riguardo, che nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verific

fondamento della denunciata violazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 6 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010).



LA LEGGE PER TUTTI



3. – Il terzo mezzo oppone, ancora, la violazione ed errata applicazione di norme di diritto. La censura investe la decisione nella parte in cui ha negato ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria; in buona sintesi deduce l'istante che, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non si richiede la prova che il richiedente sia minacciato personalmente, essendo sufficiente che lo stesso dimostri l'esistenza di una situazione di violenza nel paese di origine che esponga il richiedente, in caso di rimpatrio, al rischio effettivo di subire minacce gravi e individuali alla vita.

Anche tale motivo è inammissibile.

La pronuncia impugnata non contiene, infatti, alcuna affermazione contraria al principio per cui, in tema di protezione sussidiaria, l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile c'è un rischio per l'istante di subire minacce gravi e individuali alla vita se rientra nello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza,

sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (in tal senso, ad es.: Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083). E'  da considerare come la Corte distrettuale abbia  espressamente escluso che la presenza di violenze in aree rurali del Pakistan sia tale da determinare una situazione di pericolo generalizzata (tale da prescindere dai riferimenti individuali). (<https://www.laleggepertutti.it>)

4. – Il quarto motivo prospetta una ulteriore ipotesi di violazione ed errata applicazione di norme di diritto. La doglianza investe la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso ricorressero le condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria. Viene attribuito rilievo, in proposito, al contesto socio-politico del Pakistan, “ove si sono riaccesi conflitti con gruppi terroristici di matrice islamica” e alla circostanza per cui l’odierno istante risulta essersi inserito in Italia, svolgendovi un’attività lavorativa in forza di un contratto a tempo determinato.

Il motivo è inammissibile.

Esso non censura la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia come non siano state allegate specifiche situazioni soggettive idonee a giustificare la concessione della protezione richiesta. Per completezza, mette conto di rilevare che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere comunque ancorata a “una valutazione individuale caso per caso, del’ – ‘ – privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che

ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio”: infatti, la temuta violazione dei diritti umani “deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al citato D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6, che nel predisposto uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione).

La stessa deduzione vertente sull’attività lavorativa asseritamente svolta in Italia dal ricorrente (la quale parrebbe prospettata per dimostrare il raggiungimento di un certo livello di integrazione del richiedente del nostro paese) non può aver ingresso in questa sede, giacchè la sentenza impugnata non si occupa di tale tema, nè il ricorrente spiega come esso fosse stato introdotto nel corso del giudizio di merito.

Dovendosi dare atto dell’inammissibilità del motivo, risulta superflua ogni ulteriore considerazione quanto alla rilevanza che possano oggi assumere, nella materia che interessa, le disposizioni introdotte col D.L. n. 113 del 2018 convertito dalla L. n. 13

2019.



5. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.



Nulla è da statuire in punto di spese processuali.
(<https://www.laleggepertutti.it>)

L'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il versamento dell'importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito dipendente dall'ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 11 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2019



Da PDF a Word online

Questo convertitore di file ti permette di trasformare tutti i tuoi PDF in altri formati!

Converti-PDF

APRI

RICHIEDI UNA CONSULENZA AI NOSTRI PROFESSIONISTI

[Privacy](#) - [Termini](#)

Sostieni LaLeggepertutti.it

([https://www.paypal.com/donate?](https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=MAUR9GBDWF47Y)
[hosted_button_id=MAUR9GBDWF47Y](https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=MAUR9GBDWF47Y))



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l'informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale.

DIVENTA SOSTENITORE CLICCA QUI ([HTTPS://WWW.PAYPAL.COM/DONATE?](https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=MAUR9GBDWF47Y)
[HOSTED_BUTTON_ID=MAUR9GBDWF47Y](https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=MAUR9GBDWF47Y))

LEGGI ANCHE

Find Your Mature Soulmate

Ann. www.DateMyAge.com

Se perdo la causa col gratuito patrocinio pago...

laleggepertutti.it

Rintracciamo beni del debitore

Ann. [Investigazioni Mercurio](http://InvestigazioniMercurio)

Multa: che fare se il Prefetto rigetta ricorso

laleggepertutti.it

Pay 3 stay 4 / Pay 6 Stay 8

Ann. [FIVE Jumeirah Village](http://FIVEJumeirahVillage)

Termini per appello penale

laleggepertutti.it

Dopo l'appello cosa succede?

laleggepertutti.it

Impugnazione sentenza civile ultime sentenze

laleggepertutti.it



DIRITTO E FISCO

(<https://www.laleggepertutti.it/category/diritto-e-fisco>)



L'ALEGGE PER TUTTI
SPEDIZIONE IN A.B. - CONSULENZA LEGALE



LAVORO E CONCORSI

(<https://www.laleggepertutti.it/category/lavoro-e-concorsi>)



BUSINESS

(<https://www.laleggepertutti.it>)

(<https://www.laleggepertutti.it/category/business>)



DONNA E FAMIGLIA

(<https://www.laleggepertutti.it/category/donna-e-famiglia>)



TECH

(<https://www.laleggepertutti.it/category/tech>)



MODULI

(<https://www.laleggepertutti.it/category/moduli>)

L'ESPERTO

(<https://www.laleggepertutti.it/category/lesperto>)



SALUTE E BENESSERE

(<https://www.laleggepertutti.it/category/salute-e-benessere>)



FOOD

(<https://www.laleggepertutti.it/category/food>)



CULTURA E SOCIETÀ

(<https://www.laleggepertutti.it/category/cultura-e-societa>)

NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

inserisci la tua email

ISCRIVITI

☐ Informativa sulla privacy (https://www.laleggepertutti.it/PRIVACY_LLTP.pdf)



(<https://www.laleggepertutti.it>)



store.hp.com

Computer laptop, desktop
altro ancora

More information >



farmacialoreto.it

La tua Farmacia Online, in
della tua vita

More information >



Interflora: fiori fatti per

Interflora: spedire fiori in It
consegna a domicilio

Scopri le offerte! >

CERCA ARTICOLI

cerca nel portale

INVIA

RICERCA AVANZATA

CERCA CODICI ANNOTATI

230-bis

Scegli fonte



INVIA

CERCA SENTENZA

cerca sentenza

INVIA

PRENOTA UN APPUNTAMENTO PRESSO UNO STUDIO DI LLPT



LA LEGGE PER TUTTI

(<https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza?ty=studi-llpt>)



(<https://www.laleggepertutti.it>)



(<https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza>)

Hai bisogno di una consulenza? Contattaci subito

(<https://www.laleggepertutti.it/richiesta-di-consulenza>)

Oppure iscriviti alla nostra newsletter per rimanere sempre aggiornato.

inserisci la tua email

Iscriviti



Informativa sulla privacy

(https://www.laleggepertutti.it/PRIVACY_LLTP.pdf)

"La Legge per Tutti" è una testata giornalistica fondata dall'avv. Angelo Greco e iscritta presso il Tribunale di Cosenza, N.G.R 243/2016 - N.R. Stampa 1/2016.

La Legge per Tutti Srl - Sede Legale Via Gentile 12, 87100 COSENZA | Tel. 3400515959 | CF/P.IVA 03285950782 | Numero Rea CS-224487 | Capitale Sociale € 70.000 i.v. | IBAN: IT 07 G 02008 16202 000102945845 - Swift UNCRITM1590 | inf. previste dall'art. 25, c. 11 D.L. 179/2012 (<https://www.laleggepertutti.it/startup.pdf>) | © Riproduzione riservata

Privacy (https://www.laleggepertutti.it/PRIVACY_LLTP.pdf) **Impostazioni privacy**

Pubblicità (<mailto:adv@laleggepertutti.it>)

f (<https://www.facebook.com/laleggepertutti>)

t (<https://www.twitter.com/laleggepertutti>)

in (<https://www.linkedin.com/company/la-legge-per-tutti/>)

ig (<https://www.instagram.com/laleggepertutti/>)



(<https://www.youtube.com/user/angelgrek?feature=watch>)

Contattaci

(<https://sentenze.laleggepertutti.it/contattaci>)